

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2676 del 25/05/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - FATTORIA IL NIDO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, CON SEDE DELL'IMPRESA IN COMUNE DI FORLI', VIA E. FORLANINI N.11 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOC. CELLE, VIA PERGOLA N.34
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2761 del 25/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **FATTORIA IL NIDO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA**, CON SEDE DELL'IMPRESA IN COMUNE DI FORLI', VIA E. FORLANINI N.11 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOC. CELLE, VIA PERGOLA N.34

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina il 09/01/2017 - assunta al PG di Arpae di Ravenna con il n. 184 del 09/01/2017 (pratica Arpae SinaDoc n. 3066/2017), dalla Fattoria Il Nido Società Semplice Agricola (C.F./part.IVA 03511600409), avente sede dell'impresa in comune di Forlì, via E. Forlanini n.11 e ubicazione allevamento avicolo in comune di Faenza, loc. Celle, via Pergola n.34, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;

- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Regolamento Regionale n.1/2016* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2015 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 3066/2017, emerge che:

- la società Fattoria Il Nido ha in progetto l'allevamento di tacchini maschi in n. 7 capannoni presenti nell'insediamento in via Pergola n.34, loc. Celle, in comune di Faenza. L'allevamento non è in possesso di alcuna autorizzazione ambientale;
- La Società ha dichiarato di disporre di ha 182.22.18 di terreni disponibili per lo spandimento agronomico e in ragione di ciò ha relazionato in merito all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. e di screening ai sensi della L.R. n.9/99 e s.m.i. Il progetto proposto dalla Società di che trattasi non ricade nell'ambito di applicazione delle procedure di screening o VIA, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., in quanto escluso dai casi previsti al punto A.2.10 dell'Allegato A2, e al punto B.2.5 dell'Allegato B2. In questo caso infatti il rapporto tra peso vivo dei capi allevati (38.000 tacchini maschi x 9 kg p.v./1000 t = 342 t p.v.) e la superficie dei terreni funzionalmente connessi all'allevamento (superficie utile = 182,2218 ha) è inferiore a 20 (soglia di cui al punto B.2.5 dimezzata), ovvero il numero complessivo dei capi non supera quello definito dal rapporto indicato al punto B.2.5. (3420 q di peso vivo/182,2218 di terreno asservito = 18,77 q di peso vivo di animali per ettaro di terreno);
- La Società ha inoltre motivato l'esclusione dell'attività in oggetto dall'assoggettamento alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in ragione della potenzialità massima di allevamento correlata ai capannoni attualmente utilizzabili/agibili nel centro zootecnico di via Pergola;
- Le motivazioni/dichiarazioni della Società in merito all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. e di screening ai sensi della L.R. n.9/99 e s.m.i. e al non assoggettamento alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., costituiscono condizioni fondamentali ai fini della validità delle valutazioni espresse sul progetto dall'Autorità competente: tali condizioni dovranno essere mantenute nel tempo quale condizione fondamentale, se venissero

meno le modifiche al progetto saranno considerate sostanziali e quindi assoggettate alle eventuali procedure di legge;

- l'Azienda ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 09/01/2017 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di Arpae di Ravenna con PG n. 184 del 09/01/2017, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza comunale. Si tratta di nuova domanda di autorizzazione allo scarico, con recapito in un fosso, previo opportuno trattamento di depurazione;
  - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza SAC di Arpae. La comunicazione 18325 – modifica n. 6 – presentata unitamente alla domanda di AUA è stata successivamente modificata dalla comunicazione 18412 – modifica n.7, con incremento dei terreni disponibili per lo spandimento. La modifica della comunicazione è stata presentata unitamente ad altre integrazioni con nota ricevuta il 07/03/2017, che ha assunto il PG Arpae 3359/2017. In essa sono dichiarati i dati relativi all'allevamento, che risulta di consistenza pari a 38.000 capi – tacchini maschi - di peso vivo complessivo pari a 342 t, con produzione di azoto annuale pari a 40356 kg. L'allevamento è in zona vulnerabile ai nitrati, con terreni di spandimento in parte in zona non vulnerabile e in parte in zona vulnerabile. Dalla dichiarazione dei terreni in concessione allegata risultano essere utili per lo spandimento complessivamente ha 182.22.18;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di allevamento, in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 smi). I capannoni utilizzati sono 7, i silos per il contenimento del mangime sono 8 e l'allevamento è dotato di un generatore di emergenza;
  - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447). In allegato alla domanda AUA è stata presentata la relazione "Documentazione di impatto acustico" Rif. 16-378-01 prima emissione di dicembre 2016, relativa al riutilizzo di parte dell'esistente allevamento in comune di Faenza, via Pergola n. 34;
- l'istanza presentata in data 09/01/2017 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 09/01/2017;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata al SUAP con nota della SAC di Arpae PG 1290 del 02/02/2017 e il SUAP ha richiesto le integrazioni all'azienda in data 08/02/2017 sospendendo i termini del procedimento;
- l'azienda presentava documentazione integrativa in data 07/03/2017 (PG Arpae 3359/2017) ;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere di conformità urbanistica dell'Unione della Romagna Faentina in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, acquisito dalla SAC - Arpae di Ravenna in data 11/01/2017 con PGRA 377/2017;
- parere del Servizio Territoriale di Arpae - distretto di Faenza-Bassa Romagna (PG Arpae 4423 del 31/03/2017) per le emissioni in atmosfera;
- parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e in merito alla compatibilità acustica (PG Arpae 6080 del 03/05/2017). L'Unione ha inoltre acquisito il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna in ordine alla problematica dovuta alla presenza di manufatti in cemento amianto e per gli aspetti igienico-sanitari e veterinari;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'impresa Fattoria Il Nido Società semplice agricola, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento avicolo, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore dell'impresa Fattoria Il Nido Società Semplice Agricola (C.F./part.IVA 03511600409), avente sede dell'impresa in comune di Forlì, via E. Forlanini n.11 e ubicazione allevamento avicolo in comune di Faenza, loc. Celle, via Pergola n.34, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
  - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - L'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale;
    - L'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
    - L'Allegato C) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
    - L'Allegato D) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche in merito alla valutazione di impatto acustico.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento o un utilizzo dei servizi igienici da parte di un numero di addetti superiori a 2 AE, che determinino variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

In caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore dovrà essere presentata nuova valutazione di impatto acustico o integrazione della relazione già presentata a corredo dell'istanza di AUA.

3.c) In merito all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. e di screening ai sensi della L.R. n.9/99 e s.m.i. e al non assoggettamento alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le valutazioni sul progetto restano valide se le condizioni indicate dalla Società sono mantenute nel tempo.

Qualora le condizioni valutate nel procedimento di adozione AUA venissero meno, potranno essere considerate come una modifica non sostanziale al progetto e quindi assoggettate alle eventuali procedure di legge.

3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e all'Azienda USL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

### Condizioni

- a) Nell'insediamento sito in comune di Faenza, loc. Celle, via Pergola n.34, la Società Agricola Semplice Fattoria Il Nido svolge l'attività di allevamento avicolo. Lo scarico è relativo alle acque reflue, classificabili come acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici per gli addetti all'attività di allevamento.
- b) La consistenza dell'insediamento è inferiore a 50 abitanti equivalenti (AE), in particolare il numero degli AE dell'insediamento risulta essere 2 in relazione al numero degli addetti dell'attività (dichiarazione della Società).
- c) Le acque reflue domestiche sono trattate in un degrassatore e fossa Imhoff, successivamente inviate ad un filtro batterico anaerobico e scaricate in un fosso previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento.
- d) I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/2003 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della DGR 1053/2003 in ragione del numero degli abitanti equivalenti serviti (2AE).

### Prescrizioni

- a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore e fossa Imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento dovranno essere puliti periodicamente, ed almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) per quanto possibile, dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca,...);
- b) il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue domestiche scaricate dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- c) dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;
- d) **la planimetria della rete fognaria** - Schema impianto fognario Tav. unica scala 1:200 - costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata.**

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

**Condizioni**

A) Nel sito di via Pergola n.34, loc. celle, in comune di Faenza, vengono allevati a terra, su lettiera, tacchini maschi. La consistenza è pari a 38.000 capi di peso vivo complessivo pari a 342 t.

B) L'allevamento avicolo produce effluenti palabili, che vengono stoccati nella zona di stabulazione permanente.

C) L'allevamento è in zona vulnerabile ai nitrati, con terreni di spandimento in parte in zona non vulnerabile e in parte in zona vulnerabile. Dalla dichiarazione dei terreni in concessione allegata risultano essere utili per lo spandimento complessivamente ha 182.22.18. L'azienda utilizza direttamente l'effluente palabile per lo spandimento su terreni agricoli in concessione. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona vulnerabile: la produzione di azoto annuale è pari a 40356 kg.

D) L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 18412 (modifica n.7).

**Prescrizioni**

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.1/2016, emanato con decreto n. 243 del 31/12/2015 dal Presidente della Giunta Regionale, e s.m.i., in particolare relativi all'obbligo di comunicazione, di tenuta del Registro delle utilizzazioni e di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, sopracitato, e s.m.i.;

3) al fine dell'esclusione del progetto proposto dalla Società Agricola Semplice Fattoria Il Nido dall'attivazione delle procedure definite dalla L.R. 9/99 e s.m.i., la Società dovrà garantire la propria gestione dei terreni funzionalmente connessi nel rispetto delle superfici richieste al punto B.2.5. della medesima legge. Qualora le condizioni valutate nel procedimento di rilascio dell'AUA venissero meno, l'eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente quale modifica al progetto ai fini dell'eventuale assoggettamento alle procedure di legge.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA ORDINARIA  
(ex art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

- La Fattoria Il Nido Società Semplice Agricola, gestisce un allevamento di tacchini in Comune di Faenza, Via Pergola, n.34, località Celle;
- L'allevamento è costituito da 7 capannoni aventi ognuno una superficie utile complessiva pari a 1400 mq. La potenzialità massima dell'allevamento è pari a 38000 capi (tacchini maschi da carne);
- Nell'allevamento sono presenti 8 silos per lo stoccaggio dei mangimi. I silos sono in vetroresina, hanno capacità pari a 14 t ciascuno e una altezza di 7 metri. I silos vengono caricati mediante una tramoggia di carico dotata di filtro a calza per il contenimento delle emissioni di polveri;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono agli estrattori d'aria (da 36000 Nmc/h ognuno) posizionati sui capannoni e sono così suddivisi:
  - Capannone 1 – emissioni da E1.1 a E1.7;
  - Capannone 2 – emissioni da E2.1 a E2.7
  - Capannone 3 – emissioni da E3.1 a E3.7
  - Capannone 4 – emissioni da E4.1 a E4.7
  - Capannone 5 – emissioni da E5.1 a E5.7
  - Capannone 6 – emissioni da E6.1 a E6.7
  - Capannone 7 – emissioni da E7.1 a E7.7
- L'allevamento è dotato di un generatore di emergenza, alimentato a gasolio, da 120 kVA.
- Per il riscaldamento dell'ambiente, per i primi 15 giorni del ciclo, al fine di creare il microclima necessario all'inizio della produzione, vengono utilizzati, per ogni capannone, 3 riscaldatori ad aria calda, alimentati a GPL, avendo potenzialità pari a 70 kW ognuno. In aggiunta ai sopracitati riscaldatori, vengono utilizzate anche 20 cappe riscaldanti (in 4 capannoni adibiti allo svezzamento dei tacchini), alimentate a GPL e di potenzialità pari a 3,5 kW ognuna.

**Prescrizioni:**

1. E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:
  - effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
  - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
  - importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
2. Si prende atto delle emissioni convogliate (da E1 a E8) provenienti dai silos per lo stoccaggio del mangime, senza indicare limiti alle emissioni. La Ditta è comunque tenuta a mantenere in efficienza il sistema di abbattimento utilizzato (Filtro a calza) durante la fase di caricamento dei silos;
3. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
4. Il gestore è tenuto a seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia;
5. Tutte le strutture e gli impianti dovranno essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati;
6. Il gestore dovrà rispettare le disposizioni relative alla protezione degli animali negli allevamenti. In proposito gli animali vengono allevati su lettiera che viene settimanalmente trattata con macchina fresatrice in modo tale da staccare e sollevare la parte più dura e asciutta, miscelandola e facendo cadere nella parte superiore, i trucioli asciutti, per effetto del rivoltamento. Tale operazione consente

- di mantenere l'umidità della lettiera in un intervallo ottimale con conseguente limitazione delle sostanze odorogene;
7. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
  8. La distribuzione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005;
  9. Al fine di minimizzare la quantità di azoto e fosforo contenuto nelle escrezioni sono da preferire tipi di diete a basso tenore proteico. Devono essere inoltre utilizzati abbeveratoi antispreco a goccia con tazza di raccolta per evitare gocciolamenti;
  10. I prodotti fitosanitari e altri prodotti ad azione biocida debbono essere tenuti in depositi resistenti al fuoco, idonei a raccogliere le perdite, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati (la detenzione e l'uso dei prodotti fitosanitari è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del sopra citato Regolamento (CE) n. 183/2005);
  11. In testata nord-ovest, frontalmente ai ventilatori dei capannoni, è presente una piantumazione continua di alberi sempreverdi di altezza superiore a 4 metri. In proposito la Ditta è tenuta a integrare eventuali mancanze con nuove piantumazioni;
  12. La Ditta è altresì tenuta a dotarsi di un **Registro** dalle pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
    - I periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza;
    - le sostituzioni del filtro a calze utilizzato nella fase di caricamento del mangime;
    - le manutenzioni da effettuare agli impianti termici, con frequenza almeno annuale.
    - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni e gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni.

## VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

### **Condizioni**

Alla domanda AUA è stata allegata la relazione "Documentazione di impatto acustico" Rif. 16-378-01 prima emissione di dicembre 2016, relativa al riutilizzo di parte dell'esistente allevamento in comune di Faenza, via Pergola n. 34. In particolare in essa sono presenti i seguenti elementi:

- ✓ descrizione della ubicazione dell'insediamento e del contesto, per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici, corredata da planimetria in scala adeguata con indicate le destinazioni d'uso degli edifici circostanti;
- ✓ indicazione della presenza di recettori;
- ✓ indicazione della classe acustica della zona, delle sorgenti di rumore di pertinenza e non dell'insediamento;
- ✓ planimetria e prospetti in scala adeguata dell'attività, con indicate le sorgenti sonore significative relative al progetto, caratterizzazione acustica delle stesse con dati ottenuti da rilievi di sorgente analoga e da scheda tecnica fornita dal costruttore;
- ✓ indicazione dei livelli di rumore post operam ottenuti dalla propagazione ai ricettori della rumorosità delle sorgenti di progetto;
- ✓ analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti col limite di immissione assoluto e differenziale in tempo di riferimento diurno e notturno, verificando la conformità di legge.

### **Prescrizioni**

1) il trasporto dei mangimi, dei rifiuti e dei capi da inviare al macello va effettuato esclusivamente in tempo di riferimento diurno (ore 6-22);

2) va eseguita verifica fonometrica dopo l'attivazione delle sorgenti con rilievi alla sorgente e ai ricettori al massimo regime degli impianti, seguendo il DM 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". In caso di superamenti dovranno essere attuati gli opportuni interventi di bonifica acustica.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**